

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7609	19 dicembre 2018	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 21 giugno 2018 presentata nella forma elaborata da Boris Bignasca per la modifica della Costituzione cantonale "Creazione di nuovi centri asilanti: si esprima sempre il popolo"

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare presentata il 21 giugno 2018 nella forma elaborata dal deputato Boris Bignasca denominata *«Creazione di nuovi centri asilanti: si esprima sempre il popolo»* domanda di introdurre il referendum obbligatorio contro le decisioni del Consiglio di Stato concernenti l'apertura e il prolungamento di attività di centri per asilanti e migranti, mediante l'introduzione dell'articolo 42^{bis} della Costituzione cantonale.

Nel Cantone Ticino soggiacciono al referendum obbligatorio le modificazioni della Costituzione cantonale nonché la revisione totale della stessa (art. 82 cpv. 3 Cost. cant.).

L'atto parlamentare propone di introdurre un referendum obbligatorio anche contro *«le decisioni governative in merito all'apertura e al prolungamento di attività di centri per asilanti e migranti»*. Finora non vi sono decisioni del Consiglio di Stato sottoposte a referendum obbligatorio o facoltativo. Il 14 febbraio 2017 era stata presentata un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata con l'obiettivo di modificare la Costituzione cantonale per introdurre il referendum facoltativo contro *«tutti gli atti del Consiglio di Stato che comportano un aggravio fiscale per i cittadini»*. L'atto parlamentare, sul quale il Consiglio di Stato ha preso posizione con il messaggio n. 7290 del 14 marzo 2017, è tuttora pendente.

Come abbiamo già rilevato nel messaggio citato, non ci risulta che in altri Cantoni vi siano atti del Governo contro i quali possa essere promossa una domanda di referendum. Il referendum è infatti uno strumento che permette di sottoporre a votazione una decisione (generalmente di natura legislativa) del Parlamento.

La proposta si pone in contrasto con le competenze dell'esecutivo e con l'impostazione costituzionale dei diritti e dei compiti delle autorità e del popolo.

La collocazione del nuovo articolo nella Costituzione cantonale potrebbe lasciare intendere che si tratti di un referendum sul piano cantonale. Tuttavia, nelle motivazioni dell'atto parlamentare si spiega che con la nuova norma i cittadini del Comune interessato avrebbero la possibilità di esprimersi sulla collocazione di un centro per i richiedenti l'asilo nel loro Comune. Si tratterebbe pertanto di un referendum obbligatorio comunale contro

un atto di un'autorità cantonale. La regolamentazione è quindi problematica anche da un punto di vista istituzionale.

Infine, occorre rilevare che vi sono degli obblighi per il Cantone sanciti dalla legislazione federale. In particolare, gli articoli 27 e 28 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo definiscono il principio della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni. La Confederazione e i Cantoni hanno la possibilità di collocare i richiedenti in un alloggio collettivo. La legislazione federale inoltre stabilisce che i centri federali d'asilo sono ripartiti nel territorio della Confederazione. Anche l'ordinanza dell'11 marzo 2016 sulla requisizione di impianti di protezione e posti letto per affrontare situazioni d'emergenza nel settore dell'asilo regola i casi in cui le autorità federali e cantonali sono autorizzate a requisire strutture della protezione civile. Riguardo all'ubicazione di un centro in Ticino, si cerca il dialogo con i Comuni e la popolazione in modo da trovare soluzioni condivise, pur nella consapevolezza dei diritti e degli obblighi delle parti interessate sanciti dal diritto federale in tale ambito. Di conseguenza, già oggi vi sono gli strumenti per un coinvolgimento delle autorità locali e dei cittadini, senza la necessità di introdurre in modo rigido una procedura specifica, che peraltro si porrebbe in contrasto con la legislazione federale. A questo proposito, rileviamo che le costituzioni cantonali possono ottenere il conferimento della garanzia federale da parte della Confederazione a condizione che non contraddicano il diritto federale (art. 51 cpv. 2 Cost. fed.).

In conclusione, per le ragioni esposte, vi invitiamo a respingere l'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri